



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina Vecchietti pronuncia

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 668 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da:

██████████ -Cod. Fisc. ██████████

elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

ATTORE

nei confronti di

██████████

elettivamente domiciliato in ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

CONVENUTA

Conclusioni delle parti

Come da verbale di udienza del 10 giugno 2021 e dunque

per l'attore:

In via principale:

Autorizzare [redacted] ad accedere (e ad utilizzare in quanto co-proprietario) allo "sgabuzzo" di proprietà comune con [redacted]

Condannare [redacted] a rinfondere a [redacted] la somma di € 3.906,09, o quella diversa che il Giudice riterrà, oltre interessi (somma corrispondente alle spese anticipate dal convenuto per conto della sorella per la manutenzione della proprietà comune - ndr. si veda a riguardo seconda memoria pagina 2-3-4).

Condannare [redacted] a ripristinare gli immobili (parti comuni) danneggiati da Lei, dai suoi incaricati e da suoi inquilini (vano cantina, crollo intonaco; serratura cancello passo carraio; tinteggiatura vano scala; ripristino gradino vano scala rotto; ripristino stipiti e porte del portoncino d'ingresso e vano ingresso garage; corrimano delle scale, ecc ecc). A dimostrazione sono stati prodotti ma non ammessi n°2 CD. Si veda quanto sostenuto sopra a riguardo. I relativi e conseguenti danni sono valutati in € 8.637,60, come da perizia del Geom. [redacted] (doc. 60).

Condannare ancora [redacted] a versare a [redacted] la somma di € 5.500,00 (ovvero quella diversa che il Giudice vorrà ritenere) quale indennizzo per l'impossibilità di utilizzare il bene (sgabuzzo) del quale ha usufruito per oltre undici anni la sola [redacted]

Il danno ammontava ad € 3.000,00 al momento della mediazione, ad € 4.500,00 al momento della notificazione del ricorso introduttivo ed aumentava di ulteriori € 1.000,00 per il tempo di utilizzo da parte di [redacted] sino ad oggi.

Va inoltre tenuto in considerazione l'ulteriore indennizzo da calcolarsi sino a che non verrà permessa l'utilizzazione a [redacted] - si veda il preventivo dell'azienda esperta del settore (doc.10);

Condannare infine [redacted] a rinfondere sempre a [redacted] tutte le spese sostenute da quest'ultimo per le procedure di mediazione introdotte inutilmente da [redacted] ed aventi quali oggetto i fatti di questa causa. Spese che si quantificano in € 582,40, ma che il Giudice potrà se vorrà quantificare diversamente.

Condannare, da ultimo, [redacted] a risarcire [redacted] per il mancato utilizzo da parte di quest'ultimo delle proprietà comuni a causa del comportamento di [redacted] dei suoi incaricati e dei suoi inquilini. Tale mancato godimento del bene viene quantificato in € 5.000,00, potendo comunque il Giudice quantificare in modo diverso tale capitolo di danno

Ancora in via principale

Rigettare tutte le domande avanzate da [redacted] nei confronti di [redacted] siccome infondate in fatto ed in diritto. Si veda quanto sopra dedotto al precedente punto 3.

In via istruttoria

Ammettere la produzione in causa dei due supporti informatici sino ad oggi esclusi, ciò per i motivi anzidetti,

Ammettere allo scopo di qualificare la inattendibilità del teste [redacted] la denuncia-querela del 14 maggio 2021 che oggi si deposita,

Ammettere le richieste istruttorie di questa difesa e di cui pagina 7 della memoria istruttoria numero 2 ex art. 183 c.p.c. .

In caso di ammissione delle prova orale richiesta da parte avversaria, si chiede che sui capitoli ammessi di controparte vengano assunte a riprova anche le testimonianze della Sig.ra [REDACTED] di Forlì, del Geom. [REDACTED] di Forlì e delle Sig.re [REDACTED] ed [REDACTED] anch'esse di Forlì.

Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio rispetto a domande, eccezioni o richieste che dovessero risultare nuove rispetto a quelle costituenti il presente giudizio. Si chiede infine che il giudice voglia concedere alle parti il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione ed il deposito delle memorie conclusionali e repliche.

Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA

ed IVA

per la convenuta:

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis retecitis*,

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare la sospensione necessaria della presente causa ai sensi

dell'art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità con il procedimento

pendente innanzi alla Corte di Appello di Bologna, R.G. 1374/2020, del 14.09.2020, prossima udienza del 29.03.22, relativo alla sentenza n.1067/2019,

pubblicata il 16.12.2019, RG 667/2012, Tribunale di Forlì e al successivo decreto per correzione di errore materiale del 23.12.2020, Tribunale di Forlì,

avente ad oggetto la divisione ereditaria di [REDACTED] e volto ad attribuire a [REDACTED] per parziale lesione della quota di legittima del cespite immobili, tra l'altro, il 50% della proprietà del cespite (lo

[REDACTED] identificato al NCEU del Comune di Forlì, foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub 8, ora

intestato a [REDACTED] e conseguentemente, una nuova determinazione

delle quote millesimali delle parti comuni dell'edificio di via [REDACTED] n. [REDACTED] a

Forlì;

- accertare e dichiarare in ogni caso la cessazione della materia del contendere

relativamente alle seguenti domande:

- mancato utilizzo del 50% della cantina/sgabuzzo, identificata al NCEU del

Comune di Forlì, al foglio [REDACTED] part. [REDACTED] sub 8 intestato a [REDACTED] e

conseguente richiesta risarcitoria, poiché infondate, insussistenti e comunque

non provate;

- ripristino delle parti comuni condominiali e relativa richiesta risarcitoria,

poiché infondate, insussistenti e comunque non provate ed in ogni caso già effettuate a spese, cura e per conto di [REDACTED]

- il risarcimento per il presunto mancato utilizzo delle parti comuni da parte di

[REDACTED] stante il pacifico godimento delle parti comuni da parte di

quest'ultimo e la mancata dimostrazione dell'asserita e pregressa impossibilità di

utilizzo delle stesse;

- **accertare e dichiarare** che le domande del sig. [REDACTED] limitatamente

alla richiesta di rimborso della somma di € 1.885,00 e di condanna al ripristino

delle parti comuni danneggiate, sono già state in tutto o in parte oggetto del

giudizio n. 1609/2012 del Tribunale di Forlì, definito con sentenza di rigetto n.

877 del 30/06/2016, confermato con sentenza della Corte di Appello di Bologna

n. 945/2020 del 09.03.2020 RG n. 462/2017, passata in giudicato, e comunque

tutte risolte in via stragiudiziale e pertanto respingerle in quanto inammissibili

ed improcedibili anche per violazione del principio del "ne bis in idem";

- **dichiarare improcedibile le domande del sig. [REDACTED] per mancato o**

non corretto esperimento del tentativo di mediazione civile obbligatoria previsto

ex D.lgs. n. 28/2010 per la materia condominiale, limitatamente alle richieste di

rimborso di € 1.885,00 e alla pretesa di ripristino dei danni relativi alle parti

comuni; - **accertare e dichiarare la nullità del ricorso in riassunzione** per assoluta

incertezza relativamente agli elementi di cui all'art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c.;

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO,

- **rigettare tutte le pretese del sig. [REDACTED]** in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, non documentate, non giustificate, per tutti i motivi esposti;

IN VIA SUBORDINATA,

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle pretese del sig.

[REDACTED] a titolo di eccezione riconvenzionale, **compensare in tutto o**

in parte i crediti vantati da [REDACTED] con i crediti vantati dalla sig.ra

[REDACTED] nei confronti del fratello, in misura pari ad € 2.719,69 o nella

diversa misura in cui verrà ritenuto equo dall'Il.mo Giudicante a seguito dell'espletata istruttoria;

IN OGNI CASO

- **accertare la responsabilità ex art. 96 comma 1 o in subordine 3 c.p.c. del sig.**

[REDACTED] nel presente giudizio e **condannare [REDACTED]** alla

refusione in favore di [REDACTED] della somma ritenuta equa di giustizia;

- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Il sig. [REDACTED] (di seguito anche "l'attore") conveniva in giudizio in riassunzione la sig.ra [REDACTED] (di seguito anche "la convenuta") per sentire pronunciata dal Tribunale l'autorizzazione ad accedere allo [REDACTED] di proprietà comune con la convenuta, condannata la convenuta alla refusione all'attore della somma di euro 1.885,00 oltre interessi, corrispondente alle spese anticipate dall'attore per conto della sorella per la manutenzione della proprietà comune, condannare [REDACTED] a ripristinare le parti comuni da lei danneggiate, ovvero dai suoi incaricati o inquilini, condannare la sig.ra [REDACTED] a rifondere al fratello [REDACTED] la somma di euro 3.000,00 quale indennizzo per l'impossibilità di utilizzare lo sgabuzzo usufruito in via esclusiva dalla sorella per sei anni, condannare la sig.ra [REDACTED] a rifondere all'attore tutte le spese sostenute da quest'ultimo per le procedure di mediazione inutilmente introdotte dall'attore, quantificate in euro 462,95 o la diversa somma ritenuta di giustizia, condannata [REDACTED] a risarcire l'attore per il

mancato utilizzo delle parti comuni in ragione del comportamento della convenuta, dei suoi inquilini e incaricati, con rigetto di tutte le domande svolte dinanzi al Giudice di Pace da [REDACTED] nei confronti dell'attore. Il tutto con vittoria di spese.

Allegava l'attore che la convenuta avrebbe compiuto numerose azioni atte a disturbare e impedire all'attore di usufruire pacificamente degli immobili comuni, come avere ripetutamente disattivato la corrente, ovvero consentire l'accesso a terze persone non autorizzate, ovvero con frasi ingiuriose e attività moleste ai danni dell'attore. In particolare, la convenuta avrebbe impedito all'attore di utilizzare il ripostiglio identificato al foglio 145 particella [REDACTED] sub 8, in comproprietà fra le parti, ma interamente occupato dalla sorella. Nonostante le numerose richieste, la convenuta non avrebbe mai consegnato all'attore le chiavi dell'immobile in questione, adducendo come scusa che la serratura sarebbe stata manomessa e formulando false accuse nei confronti del fratello. Inoltre, la convenuta non avrebbe curato adeguatamente la pulizia e la manutenzione dei beni comuni, provocandone il deterioramento. [REDACTED]

inoltre, a causa della pubblicizzazione non adeguata imputabile alla controparte, avrebbe sempre affrontato da solo le spese di manutenzione, mai rimborsate dai vari inquilini. Inoltre, [REDACTED] si sarebbe fatta rimborsare dagli inquilini spese e bollette pagate dall'attore, omettendo i dovuti rimborsi, nonostante le numerosissime richieste dell'attore, anche mediante domande di mediazione. [REDACTED] lamentava poi di avere moltissime volte dovuto sobbarcarsi da solo gli oneri di manutenzione del tetto, delle piante e del giardino, mai rimborsate. Eccepiva come inveritiere le lamentele della sorella relativamente al pozzetto comune. [REDACTED] inoltre avrebbe provveduto ad eliminare l'acqua dalla cantina in occasione dei frequenti allagamenti. Eccepiva comunque che la pompa inserita nel pozzetto comune non impedirebbe il pari utilizzo da parte della sorella, la quale, peraltro, ricorrendo all'inserimento della pompa a cantina già allagata, eliminerebbe l'acqua solo dalla propria cantina e non dalla cantina comune, impedendo peraltro il pari utilizzo da parte dell'attore. Eccepiva di nuovo l'attore di non avere mai posto in essere comportamenti illegittimi, come invece avrebbe fatto la controparte, pubblicizzando la vendita anche della porzione immobiliare del fratello, del tutto illegittimamente. La sig.ra [REDACTED] poi, si sarebbe resa responsabile ai danni del fratello di numerose manomissioni, offese e minacce, anche da parte di terze persone, in particolare di tale [REDACTED] che si sarebbe reso responsabile di minacce e ingiurie nei confronti dell'attore. Inoltre, avrebbe cagionato danni a causa delle omesse manutenzioni, come per gravi infiltrazioni. Ancora, nel corso delle varie locazioni, la convenuta e gli inquilini della convenuta, oltre ad altre persone incaricate dalla convenuta, avrebbero

provocato gravi danni alle parti comuni dell'immobile, senza porvi rimedio.

Si costituiva in giudizio tempestivamente la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, nella quale concludeva per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., pendenti ulteriori giudizi pregiudiziali fra le parti, per la declaratoria di inammissibilità della domanda della controparte di rimborso della somma di euro 1.885,00 in quanto già oggetto di precedente giudizio, per la declaratoria di improcedibilità della domanda per omessa mediazione, per la declaratoria di nullità del ricorso, per il rigetto delle pretese di [REDACTED] ovvero in subordine per la compensazione dei controcrediti della convenuta, per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese.

Allegava in fatto la convenuta di essere proprietaria di un appartamento e altre porzioni immobiliari dell'immobile sito in Forlì, via [REDACTED] 12, mentre l'altro proprietario è il fratello [REDACTED] sussisterebbero inoltre porzioni comuni fra cui il 50% della cantina al piano terra (il c.d. "sgabuzzo"). Nell'anno 2003 l'immobile diveniva ufficialmente condominio seppure sprovvisto di amministratore e di regolamento. Allegava ancora di avere promosso, in data 20.07.2015, un procedimento di mediazione lamentando l'uso improprio da parte del fratello delle parti comuni, con l'affissione di cartelli irrispettosi, l'occupazione del disimpegno del garage, il blocco della finestra del primo piano del vano scala e l'occlusione del pozzetto con sbarre di ferro e lastre di vetro, impedendo l'asportazione di acqua, domandando il ripristino dello stato dei luoghi. La mediazione si concludeva con esito negativo. Alla luce del mancato accordo, la convenuta adiva il Giudice di Pace. In tale procedimento si costituiva l'attore, formulando domande riconvenzionali, chiedendo il rimborso di spese condominiali e allegando copiosa documentazione già prodotta in altro giudizio, n. 1609/2012 RG del Tribunale di Forlì, procedimento definito con sentenza 877/2016 del Tribunale di Forlì, successivamente appellata. Le domande avversarie sarebbero poi collegate anche ad altro procedimento pendente fra le parti n. 667/12 RG promosso da [REDACTED] per retratto successorio della successione ereditaria della madre.

Eccepiva preliminarmente la connessione del giudizio con altro pendente presso il medesimo Tribunale di Forlì n. 667/2012, relativo alla divisione ereditaria che potrebbe determinare una diversa ripartizione delle quote, con conseguente pregiudizialità rispetto al giudizio odierno.

Le domande della controparte, inoltre, sarebbero inammissibili in quanto già proposte in diversi giudizi: in particolare, nel giudizio n. 1609/12 l'attore avrebbe già richiesto il rimborso delle spese oggetto del presente giudizio, con evidente violazione del principio del ne bis in idem. Eccepiva inoltre l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria. Eccepiva,

quanto all'utilizzo dello "sgabuzzo", che esso sarebbe sempre stato consentito e che comunque la titolarità di tale bene sarebbe oggetto del giudizio divisionale inter partes. Eccepiva inoltre la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.

Nel merito, con riferimento all'utilizzo dello sgabuzzino comune, eccepiva che la proprietà dello stesso oggetto di accertamento in diverso giudizio. Contestava le affermazioni dell'attore in quanto sin dalla morte della madre le chiavi sarebbero state consegnate. Eccepiva che il locale conterrebbe anche beni di proprietà della madre defunta, che l'attore potrebbe personalmente rimuovere. La richiesta dell'attore sarebbe dunque del tutto pretestuosa.

Quanto alla richiesta di pagamento della somma di euro 1.885,00, esse non sarebbe provate né adeguatamente documentate, in particolare non sarebbe provata l'urgenza di tali spese, ai sensi dell'art. 1134 c.c.. Sulla domanda di ripristino delle parti comuni, essa pure non sarebbe provata ed eventuali danni sarebbero riconducibili alla normale usura del tempo. Del pari infondata, generica ed indimostrata sarebbe la domanda relativa al risarcimento per il mancato utilizzo delle parti comuni. Sulla pretesa di rifusione delle spese della mediazione, essa sarebbe inammissibile ed inconferente anche perché relativa a procedure il cui oggetto non coincide con il presente giudizio. In subordine, invocava la compensazione con le spese affrontate per la manutenzione delle parti comuni. Domandava infine la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., comma 1 o in subordine comma 3.

La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale per testi. Si riporta di seguito il contenuto del verbale oggetto di impugnazione. La prima eccezione da affrontare riguarda il ne bis in idem la cui violazione la convenuta imputa all'attore. Essa riguarda in particolare la domanda attorea relativa alla refusione relativa alle spese per la manutenzione delle parti comuni. La somma è stata poi rideterminata dall'attore, solo in sede di seconda memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 c.p.c., nel diverso importo di euro 3.906,09, come poi ripreso in sede di precisazione delle conclusioni. Tale precisazione, tuttavia, deve ritenersi inammissibile e tardiva, in quanto espletata dopo il maturarsi del termine delle preclusioni assertive. Pertanto, la domanda deve essere limitata a quella tempestivamente formulata in ricorso in riassunzione ed in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., limitata a euro 1.885,00. Va precisato, parallelamente, che appaiono altresì irrituali ed inammissibili tutte le complessive, ultronee difese ed allegazioni espletate nella seconda e terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, laddove esorbitanti rispetto alla formulazione delle istanze istruttorie in via diretta e contraria.

In punto alla domanda di refusione delle spese di manutenzione, l'attore allega di avere provveduto a numerosi interventi di manutenzione, fino dai primi mesi dell'anno 2012, sostenendone integralmente i costi. L'attore non indica precisamente gli interventi ma richiama alcuni documenti in atti, in particolare la raccomandata sub doc. 22. Controparte allega che le medesime voci di spesa sarebbero oggetto di domanda in altro e precedente contenzioso in essere fra le parti. Va precisato che l'allegazione attorea risulta del tutto generica sia nel presente giudizio che in quello antecedente, sub RG 1609/2012. Tuttavia, leggendo il contenuto della raccomandata sub doc. 22, che riporta la somma dovuta di euro 1.885,09, si nota che ivi si richiamano le raccomandate, di notifica e richiesta rimborso costi e danni, del 24.5.2005, 25.2.2011, 13.2.2012, 18.2.2012, 6.4.2012 che sono le stesse elencate sub doc. 1 accluso all'atto di citazione nella causa del 2012 (doc. 5 A fascicolo di parte attrice). Nella causa predetta, l'attore chiedeva il pagamento delle spese anticipate indicate facendo riferimento proprio all'elenco raccomandate di cui sopra. Pertanto, comparando i predetti atti e documenti, si evince che le richieste oggi formulate dall'attore sono analoghe a quelle oggetto della domanda giudiziale del 2012. L'eccezione formulata dalla convenuta sul punto appare dunque fondata.

Per quanto concerne la domanda di condanna alla refusione delle spese di mediazione, l'eccezione formulata dalla convenuta appare parimenti fondata. Le spese di mediazione sono recuperabili dal vincitore secondo i principi della soccombenza e della causalità, all'esito della lite (crf., Tribunale Modena, sez. II, 09/03/2012, n. 479, DeJure): pertanto, il rimborso delle spese di mediazione, esperite sui fatti oggetto di causa, spetterà all'attore in tanto e in quanto la controparte sarà valutata soccombente all'esito della causa. Si tornerà pertanto oltre su tali aspetti. L'attore domanda ancora la condanna della controparte al ripristino delle parti comuni danneggiate. La domanda non appare fondata in quanto non adeguatamente provata nell'an e nel quantum, in quanto basata su documenti di provenienza unilaterale o su perizie di parte, che non costituiscono prova (crf. doc. 60 fascicolo parte attrice) mentre non risulta certa sotto il profilo causale la riferibilità a dolo o colpa della convenuta dei danni lamentati.

Per quanto concerne poi la domanda dell'attore di accesso al locale "sgabuzzo" e di pagamento dell'indennizzo per l'impossibilità di utilizzo di tale locale per sei anni, sono state esperite prove orali, dalle quali è emerso quanto segue: il teste [REDACTED] ha riferito che "io ricordo quel giorno in modo particolare perché [REDACTED] mi chiamò e mi disse che era morta la mamma e che doveva subito consegnare al fratello copia delle chiavi di tutti gli immobili della mamma perché lui le aveva richieste. [REDACTED] mi chiese se la potevo accompagnare. Io non potevo

accompagnarla e dunque non ho assistito alla consegna, posso presumere che fra le chiavi da consegnare vi fossero anche quelle della cantina... avevo chiesto in affitto alla [REDACTED] la cantina, ma più volte lei mi disse che non me la poteva affittare perché era piena delle sue cose, aprì la porta e mi fece vedere che era piena. Stiamo parlando sempre dei primi anni 2000 ma non ricordo con precisione; ricordo che la porta della cantina la lasciava sempre aperta e si è sempre visto quello che c'era. Questa situazione perdurò fino alla morte della sig.ra [REDACTED] nell'arco degli anni la situazione era questa. La porta è sempre stata aperta e negli anni il locale è stato sempre pieno anche se non ricordo se i beni contenuti nella cantina negli anni fossero sempre gli stessi. Anche dopo la morte della sig.ra [REDACTED] la porta della cantina rimase aperta e si vedeva il contenuto; l'unica cosa che potevo notare è che erano presenti delle cose poi non so dire se fossero cambiate nel tempo e a chi appartenessero. La parte del piano terra che dà accesso a tutte le porte è un unico ambiente e quindi era inevitabile vedere anche la porta della cantina aperta. Ricordo che in quel periodo fu richiesto l'intervento di un tecnico de [REDACTED] per mettere a posto la serratura della cantina... dopo questo sopralluogo ho visto sempre la porta aperta." (crf. verbale di udienza del 28 ottobre 2020). Alla luce delle dichiarazioni del teste, le allegazioni attoree sembrano smentite, essendo emerso un utilizzo promiscuo del locale in questione, contenente anche beni appartenenti alla madre, e sostanzialmente a libero accesso. L'attore, tuttavia, allega che il teste non sarebbe attendibile evidenziando anche la contraddittorietà fra la richiesta di intervento del tecnico ed il riferito fatto che la porta sarebbe aperta. Evidenzia inoltre che la convenuta avrebbe ammesso la chiusura della porta, nella raccomandata agli atti (doc. 17). Deve evidenziarsi, tuttavia, che la convenuta, nelle comunicazioni in questione, ha sempre riferito che le chiavi del locale erano state consegnate, mentre, nel programmare l'intervento del tecnico, viene richiesta la presenza di una persona per la consegna della chiave (raccomandata 20 giugno 2015), così formalizzando l'offerta di consegna anche della nuova chiave. Non viene fornita, invece, dall'attore alcuna prova dei propri assunti.

La domanda dell'attore, pertanto, non può essere accolta, in quanto non ha trovato conforto nell'istruttoria esperita nel corso del giudizio.

Resta da analizzare la domanda dell'attore di condanna della controparte al risarcimento per il mancato utilizzo delle parti comuni, anch'essa non appare meritevole di accoglimento, in quanto non provata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55 del 2014, scaglione indeterminato "basso", valori medi. Giacché l'attore è soccombente, egli non potrà vedersi rimborsate le spese per le mediazioni.

Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non potendosi inferire mala fede o colpa grave dalla sola soccombenza. Da ultimo, va precisato che il deposito della memoria di replica da parte della convenuta non è tardivo, in quanto i termini decorrevano dalla comunicazione del verbale cartolare (crf. verbale di udienza cartolare del 10.06.2021).

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 668 del 2017 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:

Di chiara inammissibile la domanda di [REDACTED] per la refusione delle spese di manutenzione, rigetta le restanti domande di [REDACTED] condanna [REDACTED] alla integrale refusione a [REDACTED] delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 4835,00 oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge e oltre euro 6,50 per anticipazioni.

Forlì, 22 ottobre 2021

Il Giudice

Dott.ssa Valentina Vecchietti